



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto numero 193 del 11/11/2022

OGGETTO: COMUNE DI FANANO: VARIANTE SPECIFICA AL PRG AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. A) E B) DELLA L.R. 24/2017 E PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "VALDICELLA" ADOTTATE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. A) E B) DELLA L.R. 24/2017 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 27/12/2021. OSSERVAZIONI EX ART. 41 L.R. N. 20/2000, PARERE TECNICO IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO EX ART. 5 LR19/2008, PARERE AMBIENTALE EX ARTICOLI 18/19 LR24/2017 E ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006. .

Il Piano Regolatore del Comune di Fanano è stata approvato, con delibera di Giunta Provinciale n. 317 del 01/08/2003.

Successivamente sono state approvate numerose varianti al PRG.

Gli elaborati relativi alla presente Variante e al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata "Valdicella" adottati con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27/12/2021, sono pervenuti con nota acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 3189 del 02/02/2022.

Si dà atto che la procedura di approvazione delle varianti al P.R.G. è disciplinata dall'articolo 41 della L.R. 20/2000 e la procedura di approvazione dei Piani Particolareggiati è disciplinata dall'articolo 35 della medesima legge; la Provincia può sollevare eventuali Osservazioni al Piano, rispetto a previsioni che contrastino con dispositivi di legge e rispetto a contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, tra i quali si richiama, in particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 46 del 18 Marzo 2009.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, la L.R. 9/2008 e l'art. 5 L.R. 20/2000, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Si richiama altresì l'atto di organizzazione interna dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto "Valutazione Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni".

Si richiama l'istruttoria del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti assunta agli atti con prot. n. 38512 del 09/11/2022.

Si considera infine che, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000, art.15, comma 5 della L.R. 47/78 e ss. mm.ii.:

- il Comune, in sede di approvazione della variante e del Piano Particolareggiato, è tenuto ad adeguarsi alle osservazioni ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- l'approvazione di varianti al P.R.G. comporta l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, attraverso l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione del testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione;
- la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia e alla Regione costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni della variante.

Il responsabile del procedimento è Ing. Daniele Gaudio.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di sollevare osservazioni alla variante al P.R.G. ed al Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato "Valdicella" adottati dal Comune di Fanano con deliberazione consiliare n. 39 del 27/12/2021 ai sensi dell'articolo 41 della L.R. 20/2000 approvando l'istruttoria tecnica prot. n. 38513 del 09/11/2022, allegata al presente atto, contenente anche i pareri tecnici inerenti sia la Valutazione ambientale sia il Parere sismico, cui ci si dovrà conformare per garantire la sostenibilità delle previsioni;
- 2) di inviare il presente atto al Comune di Fanano, alla Regione Emilia Romagna-Servizio Urbanistica, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia Romagna-sezione di Modena, all'AUSL di Modena -Servizio Igiene Pubblica.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI

prot. n. 38513 del 09/11/2022/ Cl. 07.04.05 / Fasc. 2812

COMUNE DI FANANO:

Varianti specifiche al PRG ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. a) e b) della L.R. 24/2017 e Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato "Valdicella" adottati ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. a) e b) della L.R. 24/2017 con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27/12/2021.

OSSERVAZIONI ex art. 41 L.R. N. 20/2000, Parere Tecnico in merito alla riduzione del rischio sismico ex art. 5 LR19/2008, Parere Ambientale ex articoli 18/19 LR24/2017 e art. 12 del D.lgs. 152/2006.

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Il Piano Regolatore del Comune di Fanano è stata approvato, con delibera di Giunta Provinciale n. 317 del 01/08/2003.

Successivamente sono state approvate numerose varianti al PRG.

Gli elaborati relativi alla presente Variante e al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata "Valdicella", adottati con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27/12/2021, sono pervenuti con nota acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 3189 del 02/02/2022.

La variante ed il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata risultano corredati del necessario Rapporto Ambientale.

Pareri e Osservazioni

Sul piano sono pervenuti i seguenti pareri:

- parere favorevole con prescrizioni in merito alla riduzione del rischio sismico di cui all'art. 5 LR 19/2008, acquisito agli Atti Provinciali con nota 17298 del 25/05/2022, allegato alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- parere favorevole con prescrizioni di ARPAE acquisito agli Atti Provinciali con nota prot. 24599 del 08/07/2022, allegato alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
- parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio acquisito agli Atti Provinciali con nota prot. 24599 del 08/07/2022
- parere favorevole con prescrizioni di Entar s.r.l. acquisito agli Atti Provinciali con nota prot. 24599 del 08/07/2022
- parere favorevole con prescrizioni di InRete Distribuzione s.p.a. acquisito agli Atti Provinciali con nota prot. 24599 del 08/07/2022
- parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Fanano, acquisito agli Atti Provinciali con nota prot. 24599 del 08/07/2022
- parere dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, acquisito agli Atti Provinciali con nota prot. 27486 del 03/08/2022

Con comunicazione acquisita agli atti provinciali con prot. 24599 del 08/07/2022 il Comune di Fanano ha comunicato di ritenere acquisiti per silenzio assenso, a seguito della decorrenza dei termini, i pareri di AUSL dipartimento di Sanità Pubblica, Telecom Italia SpA e Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, il quale è comunque pervenuto, come sopra richiamato.

Si prende atto di quanto dichiarato dal Comune di Fanano.

Nell'ambito della stessa nota, il Comune di Fanano ha comunicato che entro i 60 giorni dalla data di deposito sono pervenute n. 3 osservazioni da parte di privati ed è stata formulata una

osservazione interna dall'Ufficio Tecnico Comunale, inoltre è pervenuta una ulteriore osservazione da privati oltre i termini del deposito.

Con la stessa nota acquisita agli Atti Provinciali con prot. 24599 del 08/07/2022 il Comune di Fanano propone l'accoglimento, oltre che dell'osservazione interna, dell'osservazione pervenuta al Comune con prot. n. 2452 del 22.03.2022 e di quella pervenuta agli atti comunali con prot. n. 3417 del 22/04/2022.

Contenuti della variante

La variante al PRG vigente introduce le seguenti modifiche

Modifica 1 - Valdicella - Capoluogo

a) Revisione del comparto edificatorio residenziale per zone omogenee tipo C2 scheda S12 Valdicella e delle aree attigue mediante:

- revisione del perimetro del comparto con stralcio dei terreni di proprietà non interessate ad attuare la previsione, inserimento delle aree interessate dalla strada di collegamento con il polo scolastico, modifiche comportanti una riduzione della Superficie del comparto da 36.650 a 32.765 mq;

- aumento degli indici edificatori di SU e di SC;

- revisione della scheda di comparto S12 Valdicella, comportante modifica degli standard urbanistici e delle prescrizioni speciali;

b) Revisione delle destinazioni urbanistiche delle aree attigue al comparto:

- stralcio della previsione stradale in località Valdicella, la relativa area verrà riclassificata in gran parte a verde naturale, ed in minima parte a parcheggi pubblici in corrispondenza del fosso Cirio;

- stralcio della previsione di parcheggio pubblico previsto in località Borghi, l'area verrà, riclassificata a verde naturale;

- inserimento di previsione stradale di collegamento tra il comparto S12 e la viabilità comunale esistente e di parcheggi pubblici in località Badiola con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati;

- modifica della destinazione urbanistica da zona agricola di rispetto al centro abitato a verde naturale, di area posta in adiacenza al comparto sul confine nord.

Modifica 2 - Località la Bizzarra

La proposta consiste nell'inserimento di un'area residenziale ad attuazione diretta di tipo B3 di estensione pari a 600 mq in zona classificata dal P.R.G. vigente come zona territoriale omogenea agricola tipo E1.

Modifica 3 - Stralcio parziale comparto edificatorio per zone C2 in località Magredola per 1.200 mq di ST.

La variazione consiste nello stralcio parziale della previsione urbanistica già attuata, in particolare della parte posta a ovest per un'estensione pari a 1.200 mq. Le aree saranno riclassificate come zona agricola tipo E1.

Modifica 4 - Stralcio di n.5 aree classificate zona omogenea D3 dep

La modifica riguarda riclassificazione ad aree agricole (E) o a verde naturale di n. 5 aree classificate dal vigente P.R.G. come Zona D3 Dep.

Modifica 5 - Modifiche all'art.12 delle NTA del P.R.G.

Modifica normativa all'art. 12 delle NTA del P.R.G.

Il Piano Particolareggiato di iniziativa privata riguarda il comparto individuato nella scheda S12 "Valdicella – Capoluogo" del PRG di Fanano, avente una "destinazione urbana – TDU – di tipo residenziale omogenea di classe C2, corrispondente prevalentemente ad aree atte al soddisfacimento residenziale-turistico":

I parametri urbanistici del comparto sono i seguenti:

Superficie minima di intervento: 32 694 mq

Superficie territoriale: 30 515 mq

Superficie utile di intervento: 4331 mq

Tutto ciò premesso

OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 41, LR 20/2000 (art.15 L.R. 47/78)

VARIANTE AL PRG

Alcune varianti apportate al PRG interessano zone di tutela ai sensi degli artt. 15 e 21 delle NTA del PTCP.

Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78 sono zone di tutela sono, tra le altre:

a) *le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che presentino caratteristiche geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti anche in funzione combinata della pendenza della quota, o della natura del suolo;*

e) *le aree boschive o destinate al rimboschimento;*

1) Considerato che l'art. 15 LR 47/78 consente la redazione di varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente a condizione che dette varianti non riguardino zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 33 della LR 47/78, si ritiene necessario stralciare dalla variante le previsioni localizzative riguardanti aree tutelate. In considerazione del fatto che le tutele interessate afferiscono al Sistema forestale e boschivo ed alle Zone caratterizzate da dissesto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 15 e 21 del vigente PTCP che disciplinano, tra l'altro, la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico.

Modifica 1

Si rilevano errori materiali dei valori totali indicati nelle tabelle di pagg. 8 e 9 della Relazione di Variante specifica al PRG.

2) Si richiede di provvedere alla revisione dei calcoli effettuati nelle suddette tabelle e di riportare a coerenza i dati indicati

Modifica 2

La modifica consiste nell'inserimento di un'area residenziale ad attuazione diretta - zona territoriale omogenea tipo B3 di estensione pari a 600 mq in località La Bizzarra, in una zona classificata dal P.R.G. vigente come zona territoriale omogenea agricola tipo E1.

Le NTA del PRG descrivono le zone B3 come parti del territorio parzialmente o totalmente edificate a prevalente destinazione residenziale o residenziale-turistica, *“corrispondenti prevalentemente ad aree di dimensioni superiori a quelle dei lotti interclusi, dove sono ammessi gli accrescimenti degli edifici esistenti e le nuove costruzioni.”*

L'art. 73 del PTCP 2009 stabilisce che nel territorio rurale “[...] La realizzazione di nuove costruzioni per attività non connesse a quella agricola non è ammessa [...]”.

3) Considerato che il lotto individuato non presenta le caratteristiche tipiche delle zone omogenee “B” come disciplinate dal DM 1444/1968 si ritiene non vi siano le condizioni per attribuire detta destinazione all'area individuata, che pertanto dovrà mantenere la destinazione agricola, anche in coerenza con quanto disciplinato dalla Circolare del Servizio Giuridico del Territorio della Regione Emilia Romagna prot. 2018/0179478 del 14/03/2018.

Modifica 5

Relativamente alle modifiche proposte all'art. 12 delle NTA del PRG *“zone e rispetti alla viabilità aree di rispetto ai depuratori fasce di rispetto degli elettrodotti e per l'emittenza radio televisiva”*, si riscontrano alcune incoerenze con il D.LGS. 285/1992 e regolamento di attuazione DPR 495/1992, con particolare riferimento alla diversa definizione del concetto di “centro abitato”, alle deroghe previste dal nuovo comma 2.1 dell'art. 12 variato, alla definizione di distanze dal confine stradale per muri di cinta e recinzioni.

4) Con riferimento all'art. 24 della LR 24/2017 "Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza", e all'art. 18 bis della LR 15/2013 "Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica", nell'osservanza del principio di competenza e non duplicazione della normativa sovraordinata, al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi del piano e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le NTA del PRG non dovranno contenere la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, limitandosi al richiamo degli articoli della norma di riferimento.

Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata Valdicella

L'art. 13 delle NTA del P.P. prevede che *Tutti gli edifici dovranno essere configurati, nel progetto edilizio, all'interno dell'ingombro massimo indicato nel piano particolareggiato.*

5) Si riscontra la mancanza di un plani-volumetrico che consenta di verificare detta previsione e pertanto si prescrive la redazione di apposito elaborato plani-volumetrico dal quale si evincano gli ingombri ed il posizionamento degli edifici.

Vista la suddetta assenza di un elaborato plani-volumetrico non è consentita una verifica delle distanze dei fabbricati dalle strade esistenti ed in progetto. Dagli elaborati presentati si evince che il comparto sia situato esternamente all'attuale centro abitato di Fanano.

6) Salvo modifica all'attuale perimetro del centro abitato occorrerà provvedere al rispetto delle distanze di cui all'art. 26 del DPR 495/1992, diversamente, al fine di poter applicare le distanze previste dal suddetto DPR all'interno dei centri abitati, occorrerà provvedere alla modifica del perimetro prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi.

Dalla tavola 5 del PP si evince una indeterminatezza relativamente ad una porzione di area posta tra il lotto 3 e l'area a verde pubblico V1 (esterna alla Superficie Territoriale).

7) Si ritiene necessario chiarire la destinazione di tale area anche alla luce della possibile interferenza con l'area tutelata a bosco ai sensi dell'art. 21 del PTCP, evidenziata all'interno della tav. 2 (Inquadramento cartografico).

Sempre con riferimento alla tavola 5 sopra richiamata, si riscontra la presenza di due piazzole poste ad est ed ovest dell'area verde "V2" destinate rispettivamente alla localizzazione della cabine di trasformazione ENEL / riduzione Gas metano ed al posizionamento dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani. Tali manufatti risultano insediati in area tutelata a bosco ai sensi dell'art. 21 del PTCP.

8) Ai sensi del comma 10 dell'articolo sopra richiamato, i progetti relativi a tali interventi devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative e devono contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento; il progetto deve inoltre prevedere la compensazione dei valori compromessi con le modalità previste dal comma 11 del medesimo articolo.

In riferimento al punto 6.3.5 della Relazione Tecnico Illustrativa del PP, nel quale si propone di non computare le superfici destinate ad autorimesse del calcolo della superficie complessiva del piano,

9) Si richiama all'osservanza delle definizioni tecniche uniformi approvate con DGR 922 del 28/06/2017, pertanto le superfici destinate ad autorimesse sono da inquadrarsi come superfici accessorie e concorrono alla determinazione della superficie complessiva.

In riferimento alle destinazioni d'uso ammesse, art. 4 NTA del PP viene prevista la possibilità di destinare una superficie non superiore al 20% della Su a funzioni complementari.

10) Visto che il PP è uno strumento urbanistico attuativo, a cui seguirà la presentazione dei titoli abilitativi edilizi, risulta necessario stabilire in questa sede in quali lotti verranno collocate destinazioni diverse dalla residenza, specificandone le superfici e gli usi. Si segnala infatti che la diversa collocazione di tali destinazioni, che comportano maggiore carico urbanistico ed attraggono flussi di utenti, può incidere sulla qualità urbana dell'intero comparto e sulle valutazioni ambientali.

Relativamente alle caratteristiche tecnico-funzionali della strada di nuova previsione interna al comparto,

11) si richiama l'ottemperanza:

- **al DM 19/04/2006 relativamente al dimensionamento della rotatoria e alla possibilità di realizzare accessi privati lungo i rami delle intersezioni;**
- **al DM 05/11/2001 relativamente al dimensionamento delle strade in previsione.**

In relazione all'art. 15 delle NTA del PP nel quale viene disciplinata la collocazione degli edifici sui lotti,

12) si richiama al rispetto del D.LGS. 285/1992 e del relativo regolamento di attuazione DPR 495/1992.

Nella tavola n.2 (Inquadramento Cartografico) del Piano Particolareggiato si rilevano errori materiali nella scheda di variante al PRG e nel confronto fra le schede di PRG vigente e variante, nelle quali viene erroneamente riportato che trattasi di *"Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica"*.

13) Si richiede di provvedere alla revisione delle schede, verificando la coerenza con i dati contenuti nella relazione di Variante al PRG, inoltre per quanto concerne le distanze dalle strade individuate nelle suddette schede, si ritiene necessario unicamente il richiamo al Codice della Strada.

Relativamente al tema dei parcheggi di U2 per i quali si prevede la realizzazione di 25 posti auto in luogo dei 55 previsti dalle NTA del PRG, anche in considerazione di quanto espresso nell'osservazione n.1

14) si rende necessario ridefinire le modalità di compensazione di tali dotazioni.

15) Per quanto concerne l'approvazione e l'attuazione dei Piani Urbanistici Attuativi:

- **l'approvazione e la stipula della relativa convenzione urbanistica devono avvenire nei tempi previsti dall'art. 4 comma 5 della LR 24/2017;**
- **la convenzione urbanistica deve prevedere termini perentori per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti per l'esecuzione dell'intero strumento, allo scopo di assicurare l'immediato avvio e l'attuazione degli interventi (rif. art. 4 comma 5 L.R. 24/2017).**

<i>PARERE TECNICO in merito alla riduzione del rischio sismico di cui all'art. 5 LR19/08</i>

Si riportano esclusivamente gli esiti del parere geologico sismico, favorevole con prescrizioni, in premessa richiamato ed allegato alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), alla cui lettura completa si rimanda.

MODIFICA N. 1 -VALDICELLA – CAPOLUOGO

Le analisi e le considerazioni contenute nella relazione presentata documentano adeguatamente le caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento ed ottemperano a quanto previsto dalla normativa. Di conseguenza, la documentazione geologica e sismica allegata al allegata alla Variante al P.R.G. del Comune di Fanano adottata con Atto Deliberativo di C.C. n.28 del 10/04/2019 relativa alla modifica n.1 –Valdicella - Capoluogo, è assentibile.

Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguiti specifici approfondimenti geognostici e geofisici sui singoli lotti del comparto ottemperando alle prescrizioni riportate nella relazione esaminata. Nella fase di progettazione esecutiva dovrà essere posta particolare attenzione alla realizzazione degli interventi relativi alla viabilità nella porzione più occidentale del comparto, eseguendo specifici approfondimenti geognostici e geofisici anche considerando la presenza in cartografia del movimento gravitativo quiescente, per il quale dovrà essere definito spessore, stato di attività e interferenza con l'opera.

MODIFICA N. 2 – LA BIZZARRA

Le analisi e le considerazioni contenute nella relazione presentata documentano adeguatamente le caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento ed ottemperano a quanto previsto dalla normativa. Di conseguenza, la documentazione geologica e sismica allegata al allegata alla Variante al P.R.G. del Comune di Fanano adottata con Atto Deliberativo di C.C. n.28 del 10/04/2019 relativa alla modifica n.1 –Valdicella - Capoluogo, è assentibile.

Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguiti specifici approfondimenti geognostici e geofisici sui singoli lotti del comparto ottemperando alle prescrizioni riportate nella relazione esaminata. Nella fase di progettazione esecutiva dovrà essere posta particolare attenzione alla realizzazione degli interventi relativi alla viabilità nella porzione più occidentale del comparto, eseguendo specifici approfondimenti geognostici e geofisici anche considerando la presenza in cartografia del movimento gravitativo quiescente, per il quale dovrà essere definito spessore, stato di attività e interferenza con l'opera.

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, e della LR 9/2008.

In riferimento al rapporto ambientale preliminare

A) si ritiene necessario integrare l'elaborato, ai sensi dell'art. 37 della LR 24/2017, con verifica di conformità a vincoli e prescrizioni condotta sugli strumenti urbanistici vigenti.

Visti i Rapporti preliminari redatti ai sensi del DL 152/2006 e s.m.i.;

Valutati i contenuti del parere di ARPAE allegato alla presente istruttoria quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

Considerato il tenore delle osservazioni pervenute alla variante al PRG e della bozza di controdeduzione;

Si ritiene che l'approvazione della variante al PRG vigente e del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, non abbia necessità di successivi approfondimenti ai sensi del D.Lgs.152/2006 Titolo II, e pertanto possano essere esclusi dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica,

B) A condizione del rispetto delle prescrizioni riportate sopra, nonché del rispetto del parere di ARPAE e dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, che qui si richiamano e si fanno propri.

* * *

Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla variante al PRG del Comune di Fanano ed al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato Valdicella, adottate con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27/12/2021, si propone che il Presidente della Provincia faccia proprio quanto sopra riportato, sollevando rilievi di

natura urbanistica e richiamando il rispetto delle prescrizioni e delle considerazioni di natura ambientale sopra elencate, nonché delle prescrizioni di natura geologica sismica formulate ai sensi dell'art. 5 LR n. 19 del 30/10/2008 e loro ss. mm. e ii.

Il dirigente
Ing. Daniele Gaudio



Provincia di Modena

Area Tecnica

Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti

Pianificazione territoriale e difesa del suolo

Telefono 059 209354 Fax 059 209284

Viale martiri della Libertà 34, 41121 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Classifica 07-04-05 fasc. 2812/2022

Modena, 25/05/2022

Oggetto: COMUNE DI FANANO (MO) – VARIANTE SPECIFICA AL PRG ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 10.04.2019 – PARERE IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO GEOLOGICO E SISMICO

L'analisi della documentazione geologica e sismica è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto:

- Circ. RER n.1288 del 11/03/1983 *“Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici”*;
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e ss. mm. e ii.;
- O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e ss. mm. e ii.;
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e ss. mm. e ii. (Testo Coordinato LR 6/7/2009 n. 6 *“Governare e riqualificazione solidale del territorio”*);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Modena n. 46 del 18 marzo 2009 che ha assunto tra le altre anche determinazioni in merito al rischio sismico con la *“Carta delle aree suscettibili di effetti locali”*;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1661 del 02.11.2009 recante *“Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”*;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n. 82 del 18/04/2012 che ha per oggetto: aggiornamento e integrazione della direttiva di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 124 del 11/10/2006, che assume la seguente denominazione *“Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità e delle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art. 15 e 16 delle norme di attuazione del PTCP”*;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 112/2017 del 02.05.2017 successivamente aggiornata con Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2193 del 21.12.2015 – oggetto *“Art. 16 della LR 20/2000 Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 2 maggio 2007, n. 112.”*;
- D.M. (infrastrutture e trasporti) 17 gennaio 2018 recante *“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”* (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018) in vigore dal 20 marzo 2018;
- Delibera di Giunta regionale n. 1164 del 23/07/2018 - *“Aggiornamento della classificazione sismica regionale di prima applicazione dei Comuni dell'Emilia-Romagna”*;
- Circolare 21 gennaio 2019 n.7 *“Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”*;

- L.R. N. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e uso del territorio”;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 630 del 29.04.2019 – oggetto “Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)” e successivi aggiornamenti (DGR 476/2021 e 564/2021);

CONSIDERATO CHE il Comune di Fanano ha realizzato gli studi di Microzonazione sismica di I e II livello (contributo OCDPC 171/2014), in fase di assunzione nello strumento urbanistico comunale.

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Fanano, in riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 105 del 08/05/2003 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e alla Delibera di Giunta regionale n. 1164 del 23/07/2018, è attualmente classificato in zona sismica 3 con ag rif. 0,164 .

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La documentazione, allegata alla Variante al P.R.G. del Comune di Fanano adottata con Atto Deliberativo di C.C. n.28 del 10/04/2019, assunta agli atti con Protocollo Generale n° 3189 del 02/02/2022 (Fasc. 2812) è costituita, tra le altre, dalle relazioni geologiche e sismiche relative alle seguenti modifiche:

- MODIFICA N. 1 -VALDICELLA - CAPOLUOGO

- MODIFICA N. 2 -LA BIZZARRA

MODIFICA N. 1 -VALDICELLA - CAPOLUOGO

Per la modifica n.1 è stata presentata una “*Relazione geologica*” a firma del Dott. Geol. Daniele Sargenti e datata dicembre 2021.

Le analisi geognostiche contenute nella relazione presentata documentano le caratteristiche geologico-tecniche dell’area, avvalendosi dei risultati di n°16 indagini penetrometriche dinamiche medie (DPM) eseguite nel 2004, integrate con n°4 prove penetrometriche dinamiche pesanti (DPSH) effettuate nel 2019 e un sondaggio con escavatore. Le indagini penetrometriche sono state spinte sino alla profondità massima di 5,90 m dal p.d.c..

Per quel che concerne le indagini geofisiche, nella relazione vengono riportati i risultati di n° 3 indagini sismiche MASW, n°3 indagini sismiche a rifrazione e n°3 misurazioni HVSR, dalle quale è stato ricostruito il profilo delle onde s in profondità e individuare le frequenze di risonanza del sito.

Tali indagini hanno permesso di ricostruire da un punto di vista litologico e geotecnico i terreni del sottosuolo individuando la presenza da detriti di versante con spessore variabile di copertura al substrato roccioso.

Analizzando le cartografie geologiche e del dissesto aggiornate dalla Regione Emilia-Romagna, si evince come l’area sia esterna dai perimetri di frana con la presenza, al margine meridionale, di depositi di versante (a3) e eluvio-colluviali (a4) di copertura al substrato geologico costituito dalla formazione delle Arenarie di Monte Cervarola (CEV2). E’ invece ricompresa in frana quiescente la porzione Ovest del comparto interessata dall’ultimo tratto occidentale della viabilità in progetto.

L’area oggetto di trasformazione urbanistica risulta essere esterna dalle aree di possibile alimentazione delle sorgenti secondo le cartografie del PTCP 2009.

La porzione di comparto interessata dai futuri interventi residenziali risulta essere esterna dalle aree in dissesto individuate nella carta del dissesto del PTCP 2009 mentre la porzione Ovest del comparto, che comprende l’ultimo tratto occidentale della viabilità in progetto, è ricompreso all’interno di “*aree interessate da frane quiescenti*”.

La porzione dell’area di studio interessata dai futuri interventi residenziali è inserita in parte all’interno di “*area potenzialmente non soggetta ad effetti locali*” ed in parte all’interno di “*Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche topografiche*” nelle carte delle aree suscettibili di effetti locali del PTCP 2009 relative all’approfondimento di Microzonazione sismica di area vasta e, ai sensi dell’Art.14, comma 3, punti 9 e 10 delle N.T.A., sono necessarie indagini per caratterizzare il Vs30 ed è necessario effettuare la valutazione del coefficiente di amplificazione topografico, con approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico in caso di Vs30<800 m/s. E’ invece ricompresa in “*Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche*” la porzione Ovest del comparto interessata dall’ultimo tratto occidentale della viabilità in progetto.

Il I livello di approfondimento di Microzonazione sismica realizzato del Comune di Fanano ha ricompreso l’area

interessata dai futuri interventi residenziali all'interno delle zone "2009" e pertanto all'interno di "Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali" nella tavola delle MOPS, zone che necessitano pertanto approfondimenti di II livello. L'ultimo tratto di viabilità in progetto a Ovest è ricompreso nella tavola delle MOPS all'interno di "Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 20 (30242020) – Deposito di frana quiescente complessa, per scivolamento in blocco o DGPV con spess. $15 < h < 25$ e spess. medio di circa 20 m" per la quale occorre prevedere approfondimenti di III livello.

Il II livello di approfondimento di Microzonazione sismica realizzato del Comune di Fanano ha calcolato per il comparto in oggetto i fattori di amplificazione in termine di FAPGA, FH 0,1-0,5 e FH 0,5-1,0 risultati rispettivamente pari a 1,7, 1,3/1,9 e 1/1,4.

Il tecnico, considerando i risultati delle indagini geofisiche ha calcolato l'azione sismica sia utilizzando il metodo semplificato previsto dalle NTC2018 considerando una categoria di suolo di tipo B e una categoria topografica T2, che utilizzando le tabelle di riferimento per le analisi di II Livello di MS riportate dalla DGR 476/2021, con conseguente definizione dei fattori di amplificazione richiesti da normativa, a partire da un parametro Vsh pari a 415 m/s e considerando gli spessori delle coperture al substrato non rigido ($V_s < 800$ m/s), con calcolo di un FAPGA variabile da 1,7 a 1,8.

Il tecnico a partire dal modello geologico e geofisico individuato, ha realizzato tre sezioni geologiche longitudinali nelle quali sono riportati gli spessori dei depositi di versante e il tetto del substrato (Arenarie di Monte Cervarola), ed ha successivamente eseguito le verifiche di stabilità di versante utilizzando il software Slope della Ditta Geostru in campo statico e dinamico, con l'azione sismica valutata col metodo pseudostatico, utilizzando i profili dello stato di fatto e dello stato di progetto, dimostrando la stabilità del versante anche nello stato di progetto.

Per quel che riguarda la viabilità posta ad Ovest il tecnico, a seguito dei rilievi effettuati che permettono allo stesso di rilevare nei terreni tra Badiola e Valdicella un "elevato grado di disturbo sia tettonico che gravitativo per fenomeni di assestamento che potrebbero essere seguiti ad una frana di crollo o di scivolamento sugli strati costituenti il fianco diritto dell'anticlinale" dichiara che "nessuna problematica di pertinenza si rileva in merito alla viabilità di collegamento con l'area Abà, compresi i relativi parcheggi. Necessario produrre studio idraulico dedicato per l'attraversamento del Fosso Cirio."

Le analisi e le considerazioni contenute nella relazione presentata **documentano adeguatamente** le caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento ed **ottemperano** a quanto previsto dalla normativa. Di conseguenza, la documentazione geologica e sismica allegata al allegata alla Variante al P.R.G. del Comune di Fanano adottata con Atto Deliberativo di C.C. n.28 del 10/04/2019 relativa alla modifica n.1 – Valdicella - Capoluogo, **è assentibile**.

Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguiti specifici approfondimenti geognostici e geofisici sui singoli lotti del comparto ottemperando alle prescrizioni riportate nella relazione esaminata. Nella fase di progettazione esecutiva dovrà essere posta particolare attenzione alla realizzazione degli interventi relativi alla viabilità nella porzione più occidentale del comparto, eseguendo specifici approfondimenti geognostici e geofisici anche considerando la presenza in cartografia del movimento gravitativo quiescente, per il quale dovrà essere definito spessore, stato di attività e interferenza con l'opera.

MODIFICA N. 2 - LA BIZZARRA

Per la modifica n.e è stata presentata una "Relazione geologica" a firma del Dott. Geol. Daniele Sargenti e datata dicembre 2021.

Non sono state realizzate specifiche indagini geognostiche per la previsione urbanistica in esame utilizzando indagini geognostiche e sondaggi con escavatore eseguiti in aree limitrofe nel 2014.

Per quel che concerne le indagini geofisiche, nella relazione vengono riportati i risultati di un'indagine sismica MASW eseguita nel 2014 a SW dell'area in esame e di una misurazione HVSR eseguita nel 2021 e specifica per l'intervento in esame, dalle quale è stato ricostruito il profilo delle onde s in profondità e individuare le frequenze di risonanza del sito, con un valore di Vs30 pari a 532 m/sec non avendo individuato il bedrock sismico e una frequenza di risonanza pari a 8,75 Hz.

Tali indagini hanno permesso di ricostruire da un punto di vista litologico e geotecnico i terreni del sottosuolo individuando la presenza da detriti di versante con spessore ipotizzato pari a 4,5 m di copertura al substrato roccioso.

Analizzando le cartografie geologiche e del dissesto aggiornate dalla Regione Emilia-Romagna, si evince come l'area sia esterna dai perimetri di frana con la presenza del substrato geologico affiorante costituito dalla formazione delle Arenarie di Monte Cervarola (CEV2).

L'area oggetto di trasformazione urbanistica risulta essere ricompresa all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti secondo le cartografie del PTCP 2009 e pertanto l'intervento in progetto dovrà ottemperare a quanto prescritto dall'Art. 12B delle NTA del PTCP 2009.

La previsione urbanistica proposta risulta essere esterna dalle aree in dissesto individuate nella carta del dissesto del PTCP 2009 ed è inserita in parte all'interno di "*area potenzialmente non soggetta ad effetti locali*" nelle carte delle aree suscettibili di effetti locali del PTCP 2009 relative all'approfondimento di Microzonazione sismica di area vasta e, ai sensi dell'Art.14, comma 3, punti 9 e 10 delle N.T.A., sono necessarie indagini per caratterizzare il Vs30, con approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico in caso di Vs30<800 m/s.

Il I livello di approfondimento di Microzonazione sismica realizzato del Comune di Fanano ha ricompreso l'area in esame all'interno delle zone "*2002*" e pertanto all'interno di "*Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali*" nella tavola delle MOPS, zone che necessitano pertanto approfondimenti di II livello.

Il II livello di approfondimento di Microzonazione sismica realizzato del Comune di Fanano non ha indagato l'area in esame.

Il tecnico, considerando i risultati delle indagini geofisiche ha calcolato l'azione sismica sia utilizzando il metodo semplificato previsto dalle NTC2018 considerando una categoria di suolo di tipo B, che utilizzando le tabelle di riferimento per le analisi di II Livello (erroneamente definito di III livello in relazione) di MS riportate dalla DGR 476/2021, con conseguente definizione dei fattori di amplificazione richiesti da normativa, a partire da un parametro Vsh pari a 215 m/s e considerando uno spessore delle coperture al substrato non rigido (VS<800 m/s) pari a 4,5 m, con calcolo di un FAPGA variabile da 1,6.

Le analisi e le considerazioni contenute nella relazione presentata **documentano adeguatamente** le caratteristiche geologiche e sismiche del sottosuolo del sito di intervento ed **ottemperano** a quanto previsto dalla normativa. Di conseguenza, la documentazione geologica e sismica allegata al allegata alla Variante al P.R.G. del Comune di Fanano adottata con Atto Deliberativo di C.C. n.28 del 10/04/2019 relativa alla modifica n.2 -La Bizzarra, **è assentibile**.

Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguiti specifici approfondimenti geognostici e geofisici ottemperando alle prescrizioni riportate nella relazione esaminata.

Il funzionario delegato
ROBERTO SALONI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Sinadoc n.7233/2022

Spett.le Comune di Fanano
Area Tecnica - Servizio Urbanistica

Oggetto: Variante specifica al PRG ai sensi dell'art.4 comma 4 lett.a), b) della LR 24/2017 adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27.12.2021 del Comune di Fanano.

Espressione parere di competenza

In merito alla Vs. richiesta di parere, assunta con prot.n. PG/2022/15891 del 01/02/2022 inerente la domanda di variante specifica al PRG ai sensi dell'art.4 comma 4 lett.a), b) della LR 24/2017 adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27.12.2021 del Comune di Fanano, esaminata la documentazione, si esprime di seguito parere di competenza per i punti di modifica proposti.

Modifica 1. Valdicella - Capoluogo

a) Revisione del comparto edificatorio residenziale per zone omogenee tipo C2 scheda S12 Valdicella e delle aree attigue mediante:

- revisione del perimetro del comparto con stralcio dei terreni di proprietà non interessate ad attuare la previsione, inserimento delle aree interessate dalla strada di collegamento con il polo scolastico, modifiche comportanti una riduzione della Superficie del comparto da 36.650 a 32.765 mq;
- aumento degli indici edificatori di SU e di SC;
- revisione della scheda di comparto S12 Valdicella, comportante modifica degli standard urbanistici e delle prescrizioni speciali;

b) Revisione delle destinazioni urbanistiche delle aree attigue al comparto:

- stralcio della previsione stradale in località Valdicella, la relativa area verrà riclassificata in gran parte a verde naturale, ed in minima parte a parcheggi pubblici in corrispondenza del fosso Cirio;
- stralcio della previsione di parcheggio pubblico previsto in località Borghi, l'area verrà riclassificata a verde naturale;
- inserimento di previsione stradale di collegamento tra il comparto S12 e la viabilità comunale esistente e di parcheggi pubblici in località Badiola con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati;
- modifica della destinazione urbanistica da zona agricola di rispetto al centro abitato a verde naturale, di area posta in adiacenza al comparto sul confine nord.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, sede di Maranello - Servizio territoriale di Modena - Area Prevenzione ambientale Centro
via Vittorio Veneto 7 | 41053 Maranello (MO) | tel +39 0536 930511 | PEC aomo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Per tali modifiche si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Si raccomanda tuttavia, vista la rilevanza del tema dissesto idrogeologico e della componente di tutela paesaggistica, di recepire le eventuali prescrizioni da parte degli enti competenti circa la proposta.

Modifica 2. Località la Bizzarra

La modifica riguarda un'area posta nella periferia del capoluogo, Località La Bizzarra, e individuata con il n. 2 nella Tavola 3A1 di zonizzazione del territorio. L'area è classificata dal vigente P.R.G. come Zona territoriale Agricola omogenea tipo E1.

La proposta consiste nell'inserimento di un'area residenziale ad attuazione diretta zona territoriale omogenea tipo B3 di estensione pari a 600 mq in zona classificata dal P.R.G. vigente come zona territoriale omogenea agricola tipo E1. Si inserisce in un contesto abitato, ed urbanizzato.

L'area non è sottoposta a vincoli e zone di tutela.

Si rilascia parere favorevole per quanto di competenza.

Nulla osta per quanto previsto all'inserimento dell'area per funzione residenziale fatto salvo il rispetto delle norme per gli scarichi domestici per i nuovi insediamenti.

Per quanto concerne le terre da scavo, derivanti dalla realizzazione dei servizi a rete e delle fondazioni dei fabbricati, i relativi progetti esecutivi dovranno contenere specifiche informazioni circa i quantitativi asportati e riutilizzati, sia nel sito di produzione, sia in un sito di destinazione diverso da quello di produzione; in entrambi i casi, si rammenta che il riutilizzo delle terre da scavo deve essere effettuato secondo quanto previsto dal DPR 13 giugno 2017, n. 120. I materiali di riporto, derivanti da operazioni di recupero, da utilizzare eventualmente in sito, dovranno rispettare le caratteristiche prestazionali previste all'allegato C della Circolare del ministero dell'Ambiente n. UL/2005/5205 del 15/07/2005.

Modifica 3.

Stralcio parziale comparto edificatorio per zone C2 in località Magredola per 1.200 mq di ST.

La modifica riguarda un'area posta nella periferia del Capoluogo, Località Magredola individuata con il n. 3 nella Tavola 3A1 di zonizzazione del territorio. L'area è classificata dal vigente P.R.G. come Zona residenziale omogenea tipo C2.

La variazione consiste nello stralcio parziale della previsione urbanistica già attuata, in particolare della parte posta a ovest per un'estensione pari a 1.200 mq, in cui le aree saranno riclassificate come zona agricola tipo E1.

Si rilascia parere favorevole in quanto il bilancio ambientale è ampiamente positivo, andando a riclassificare l'area come zona E.

Modifica 4. Stralcio di n.5 aree classificate zona omogenea D3 dep

La modifica riguarda n. 5 aree poste nella periferia del Capoluogo, individuata con il n. 4 nella Tavola 3A1 di zonizzazione del territorio. Le aree sono classificate dal vigente P.R.G. come Zona D3 Dep.

La variazione consiste nello stralcio delle previsioni urbanistiche relative ai depuratori delle acque reflue urbane del capoluogo di Fanano, dismessi a seguito della realizzazione del nuovo depuratore unico comunale. Le relative aree sono state riclassificate ad aree agricole E o verde naturale.

La variazione proposta riveste un carattere di conservazione del suolo e quindi un bilancio ambientale ampiamente positivo, pertanto si rilascia parere favorevole per quanto di competenza.

Si intende che gli impianti dismessi dovranno essere demoliti con ripristino dello stato dei luoghi fatte salve situazioni nelle quali per motivi di sicurezza/stabilità dei terreni si renda più opportuna una messa in sicurezza limitata alla rimozione di eventuali impianti fuori terra.

Si ricorda che i materiali derivanti dalla demolizione dei fabbricati sono da considerarsi rifiuti speciali e andranno conferiti a ditta autorizzata; qualora ci fosse l'intenzione di riutilizzarli come materiale lapideo per riempimenti, rinterri, rilevati, etc. dovranno essere preventivamente sottoposti ad un'attività di recupero debitamente autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Modifica 5. Modifiche all'art.12 delle NTA del P.R.G.

L'ufficio urbanistica comunale ha rilevato problematiche connesse all'applicazione dell'art. 12 delle NTA del PRG "zone e rispetti alla viabilità aree di rispetto ai depuratori fasce di rispetto degli elettrodotti e per l'emittenza radio televisiva" ed in particolare dei commi 2,3,4 relativi alle distanze da tenere dalle strade.

La modifica riguarda l'articolo 12 commi 2,3,4 delle NTA del PRG in cui i commi 2,3,4 vengono sostituiti e raggruppati in un unico comma 2 che riprende quanto stabilito dal NCS (articoli 16, 17 e 18, del D.LGT n. 285/1992) e dal Regolamento di attuazione (articoli 26, 27 e 28, del DPR n. 495/1992).

La presente modifica non influisce sul dimensionamento complessivo della Variante.

Per tale modifica si esprime parere favorevole per quanto di competenza, ricordando che le distanze minime da rispettare tra le infrastrutture citate (impianti di depurazione, impianti per l'emittenza radio-televisiva, elettrodotti) sono imposte da leggi dello stato e che pertanto non possono essere derogate.

In particolare, per quanto riguarda gli elettrodotti, occorre verificare che nessun ricettore (luogo a permanenza prolungata di persone, superiore alle 4 ore giornaliere) rientri all'interno della DPA (distanza di prima approssimazione).

Per quanto riguarda gli impianti radio-televisivi non ci sono più fasce di rispetto, ma devono essere rispettati i limiti per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio di sorgenti fisse di tele radiocomunicazioni, operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 300 GHz, normati dalla Legge n°36 del 22 febbraio 2001 e relativo Decreto attuativo, DPCM 8 luglio 2003, che fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici per la popolazione.

Si raccomanda quindi di effettuare una valutazione dettagliata con gli enti preposti all'espressione del parere di competenza.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico
Dott.ssa Meri Scaringi

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Paola Rossi

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.



Provincia di Modena

Area Tecnica

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI FANANO: VARIANTE SPECIFICA AL PRG AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. A) E B) DELLA L.R. 24/2017 E PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "VALDICELLA" ADOTTATE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. A) E B) DELLA L.R. 24/2017 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 27/12/2021. OSSERVAZIONI EX ART. 41 L.R. N. 20/2000, PARERE TECNICO IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO EX ART. 5 LR19/2008, PARERE AMBIENTALE EX ARTICOLI 18/19 LR24/2017 E ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di Atto n. 4455/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 11/11/2022

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

ATTO DEL PRESIDENTE

L' Atto del Presidente n. 193 del 11/11/2022 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 11/11/2022

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)